

Legge regionale 07 giugno 2019 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13.

Art. 2

(Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi)

- 1.** A decorrere dall'1 luglio 2019 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla presente legge.
- 2.** In esito alla rideterminazione di cui al comma 1 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non può in nessun caso superare quella prevista dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3.** La rideterminazione della misura degli assegni vitalizi è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato secondo le modalità di cui all'articolo 3, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, con riferimento all'età anagrafica alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio. Nel caso di età anagrafica di percezione dell'assegno inferiore a quarantacinque anni si applicano i coefficienti previsti per l'età di quarantacinque anni. Nel caso di età anagrafica di percezione dell'assegno superiore a settantasette anni si applicano i coefficienti previsti per l'età di settantasette anni. Per gli anni di decorrenza dell'assegno antecedenti al 1976 si applicano i coefficienti previsti per il periodo 1976-1985, per i periodi successivi al 2018 si applicano i coefficienti di trasformazione applicati dall'INPS.
- 4.** Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del titolare dell'assegno vitalizio e il numero di mesi.
- 5.** L'importo risultante dal calcolo effettuato ai sensi dei commi precedenti è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino alla data del 30 giugno 2019.
- 6.** L'assegno vitalizio mensile spettante si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo

rivalutato.

7. La rideterminazione della misura delle quote di assegno vitalizio agli aventi diritto è effettuata mediante applicazione della percentuale prevista dagli articoli 17 della legge regionale 38/1995 e 11 della legge regionale 13/2003 alla misura dell'assegno vitalizio rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo.

8. A decorrere dall'1 gennaio 2020 l'assegno vitalizio e le quote di assegno vitalizio sono rivalutate annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

(1)

Note:

1 La rivalutazione decorrente all'1 gennaio 2024 degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio è sospesa fino al 31 luglio 2024, come disposto da art. 1, c. 3, L.R. 15/2023.